**Bisogni Educativi Speciali a scuola: 10 precisazioni necessarie**

Gli studenti con disabilità, con disturbi evolutivi (come DSA, ADHD etc.) e con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale necessitano di Bisogni Educativi Speciali (BES) a scuola.

Su questo tema oggi vi è molta confusione. Una lettura superficiale della normativa rischia di portare a delle affermazioni come *“i BES non esistono”; “Allora sono tutti studenti-BES”* oppure *“Senza certificazione non posso fare niente”* e molte altre ancora, ma è tutto inesatto.

Sulla base di questi e di altri punti problematici, ecco 10 delucidazioni necessarie per operare e muoversi, da insegnante, genitore ed operatore, descritte in maniera chiara e con un preciso richiamo ai punti più salienti delle direttive ministeriali:

**1 - La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali in tre modi, attraverso: certificazione, diagnosi o da considerazioni didattiche.**

*“Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale”* (punto 1, Dir. M. 27/12/2012)

Possiamo trovarci di fronte a tre diverse situazioni.

a) Alunni con certificazione di disabilità, questa fa riferimento alla leg. 104/92 (art3) ed elaboriamo un PEI.

b) Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi:

- Se hanno diagnosi di DSA, facciamo riferimento alla Leg 170/10 e DM 5669 12/7/2012 ed elaboriamo un PDP.

- Se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali allora la scuola è in grado di decidere in maniera **autonoma**, “se” utilizzare, o meno, lo strumento del PDP, in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni, infatti: *“la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza*. (…) *il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione*” (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363)

c) Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: “*Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche*”

(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

Il temine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l’adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispenativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) ma “non” è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno essere per il tempo necessario all’aiuto in questione.

**2 - Alcuni BES possono essere anche temporanei**

I Bisogni Educativi Speciali degli alunni nell’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, prevedono interventi verificati nel tempo così da attuarli solo fin quando serve. Daremo priorità alle strategie educative e didattiche più frequenti anziché alle modalità di dispensazione/compensazione.

*“Si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinchè siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative (…) avranno carattere transitorio ed attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche (…) più che strumenti compensativi e misure dispensative” (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013)*

**3 - Non esiste la “diagnosi di BES” ma necessità di Bisogni Educativi Speciali a scuola**

“Mio figlio ha un BES”, “Nella relazione vi è messo diagnosi di BES”, oppure ancora, alla domanda: “Che diagnosi ha? Di BES”: Sono tutte affermazioni errate, inesatte e difformi da ogni normativa e documento ufficiale. La diagnosi di “Bisogno Educativo Speciale” non esiste. La diagnosi è una dicitura sanitaria. La diagnosi può essere di “Disturbo Specifico di Apprendimento, nello specifico di Dislessia Evolutiva”, oppure diagnosi di “ADHD”. Quindi non esiste ne la diagnosi (e dunque neppure la certificazione) di Bisogni Educativi Speciali.

Cosa diversa è se vi è una relazione specialistica in cui dopo della dicitura diagnostica come “Discalculia Evolutiva” appare un suggerimento come “il soggetto necessita di un BES a scuola”. In questo caso lo psicologo o il medico che compila la relazione sottolinea semplicemente che la scuola avrà cura di adottare gli strumenti d’intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Dunque il BES non si certifica ([per un approfondimento leggi il post del Prof. Flavio Fogarolo](http://www.superando.it/2013/10/23/i-bes-non-si-certificano/)).

**4 - I Bisogni Educativi Speciali dei DSA: ovvero BES e DSA sono due concetti diversi.**

 *“La presente legge* ***riconosce*** *la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali* ***disturbi*** *specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”* (Art. 1 Leg.170/10).

I DSA tecnicamente non sono dei BES, ma i DSA *necessitano* di Bisogni Educativi Speciali a scuola, ovvero di interventi e strategie didattiche specifiche per i DSA.

Lo stesso principio vale per l’ADHD, o Disturbi del Linguaggio o svantaggio socio-culturale. Tutti questi *necessitano* di un Bisogno Educativo Speciale a scuola.

“*In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di* ***speciale attenzione*** *per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana*”

(Dir. MIUR 22/12/2012).

Per una più corretta informazione potrebbe essere meglio superare denominazioni come “BES e DSA”. Si rischia che il genitore, insegnante o operatore che legge, non conoscendo la normativa, la prima cosa che si domandi è: “ma allora BES e DSA sono due cose diverse?”.

**5 - Il PDP - Piano Didattico Personalizzato NON è obbligatorio per tutti i BES**

Il Piano Didattico Personalizzato citato nella normativa è previsto dal DM n°5669 12/7/2011 sui DSA.

E’ obbligatorio quando: abbiamo una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, dunque con tutti codici che iniziano con [F 81 dell’ ICD-10.](http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F80-F89)

*“E’ necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente tutti quelli compresi nella categoria F81: Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo).”*

(Art. 3, comma 1, “Elementi di Certificazione Diagnostica” della Conferenza Stato-Regioni per Diagnosi DSA)

E’ scelta della scuola quando:

Abbiamo una diagnosi di Disturbo Evolutivo (diverso dai DSA) come ADHD, Disturbo del Linguaggio, Disturbo Coordinazione Motoria o visuo-spaziale.

Oppure quando abbiamo delle difficoltà di apprendimento, svantaggio socio-culturale o alunni stranieri.

*“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di Disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è* ***autonomo nel decidere se formulare o non formulare*** *un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”*

(Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363)

Nei casi con Disabilità certificata ai sensi della Leg.104/92 a scuola va compiliamo il PEI.

**6 - Il PDP può essere compilato in qualsiasi periodo dell’anno.**

**Se vi è diagnosi di DSA si compila entro 3 mesi.**

La compilazione spetta sempre alla scuola, e questo può avvenire durante l’anno anche inoltrato.

Solo per le diagnosi di DSA, il PDP dovrebbe essere operativo entro 3 mesi dalla presentazione della documentazione diagnostica a scuola. Motivo per cui è sempre bene segnarsi data e numero di protocollo della presentazione dei documenti.

*“la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo”* (DM n°5669 12/7/2011) a questo punto seguono alcuni punti da inserire nel PDP, in questa pagina il MIUR mette a disposizione dei [modelli di PDP](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b6f5e6ad-700e-4be3-9c57-ebc9da9bea93/dsa_modelli_pdp.zip).

Se si frequenta una classe in cui vi saranno gli esami di Stato, è invece richiesto che la diagnosi sia presentata entro il 31 marzo dell’anno in corso (CM n° 8 del 6/3/2013)

**7- Consenso Genitori: firmano PDP, ma non (ovviamente) per interventi didattici.**

Il PDP va firmato da tre figure: Dirigente scolastico (o da suo delegato), dai docenti e dalla famiglia, ciò è riportato a pag. 2 della CM n° 8 del 6/3/2013.

Infatti il PDP rappresenta un accordo di reciproca collaborazione tra scuola e famiglia. Ma, come abbiamo detto, il PDP non è necessario per tutti i BES, in molti casi la scuola può decidere di mettere in atto della strategie didattiche di intervento senza formalizzarle nel PDP. In questo caso, non essendoci il PDP non è necessaria alcuna firma da parte della famiglia. D’altro canto non c'è bisogno di alcun documento per spiegare l'utilizzo di strategie didattiche più conformi a migliorare l’apprendimento di un alunno in difficoltà.

**8 - Il PDP è uno strumento operativo che va applicato.**

Che il PDP non si trasformi in un dovere burocratico quanto piuttosto in un’occasione per i docenti di poter far apprendere al meglio i propri studenti.

Le indicazioni operative indicano che il PDP non è un elenco di modalità dispensative/compensative e neppure delle caselline, tipo checklist, da spuntare.

Si corre il rischio di produrre un PDP più per il bisogno d’avere un documento da registrare che delle indicazioni semplici ed operative da poter adottare.

*“il Piano Didattico personalizzato non può essere inteso come mera esplicazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazione didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale”.*

(CM n°8 del 6/3/2013).

La cosa più importante per il quale sono state elaborate queste normative, facciamo corsi di formazione e per cui siamo qui a discutere è di certo una: **applicare** il PDP in classe.

**9 - BES e prove Invalsi: il loro svolgimento dipende dal tipo di disturbo o difficoltà.**

La nota MIUR, in tal senso chiarisce ogni procedura ([è possibile scaricarla qui](http://www.invalsi.it/areaprove/documenti/materiale_info/nota_bes_MIUR_Invalsi.pdf)) da cui riproponiamo la tabella riassuntiva:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Svolgimento prove INVALSI** | **Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola** | **Strumenti compensativi o altre misure** | **Documento di riferimento** |
| **BES** | **Disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 c.1 e c.3 della legge 104/1992** | Disabilità intellettiva | Decide la scuola | NO | Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L. 104/92)Decide la scuola | PEI |
| Disabilità sensoriale e motoria | SI | SI (c) | Decide la scuola | PEI |
| Altra disabilità | Decide la scuola | NO (b) | Decide la scuola | PEI |
| **Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o con diagnosi)** | DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 (d) | Decide la scuola | SI (a) | Decide la scuola | PDP |
| Diagnosi di ADHD-Bordeline cognitivi-Disturbi evolutivi specifici | SI | SI (a) | Decide la scuola | PDP |
| **Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale** |  | SI | SI | NO | - |

(a) A condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o del disturbo specifico.

(b) Salvo diversa richiesta della suola.

(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o traduzione sensoriale (ad esempio sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

(d) Sono compresi anche gli alunni e gli studenti **con diagnosi** di DSA in attesa di certificazione.

**10 – Con diagnosi di DSA rilasciata da struttura privata redigiamo il PDP**

Qui il MIUR mette un punto fermo: Piano Didattico Personalizzato **subito** con la diagnosi di DSA della struttura privata in mano.

Il punto più rilevante di questa normativa è che permette alle famiglie, rivolgendosi al professionista privato, di abbattere sia i lunghi tempi di molti enti pubblici, sia i costi elevati di tanti enti accreditati e nel contempo che vi sia garantita una diagnosi rigorosa perché compilata da professionisti che rispettano la Consesus Conference sui DSA.

In questo modo, sia la scuola che la famiglia, può attivarsi tempestivamente per una diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi come previsto dalla legge quadro dei DSA (comma *f*, art 2, L. 170/10).

Dunque i docenti possono accettare la diagnosi di DSA emessa da strutture private per la piena applicazione della Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2011:

*“Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una* ***diagnosi di DSA*** *rilasciata da una struttura* ***privata****, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure* ***previste*** *dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Pervengono infatti* ***numerose*** *segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell’anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le* ***tutele*** *cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi)* ***adottando*** *comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.”*

(Pag. 2 e 3 della CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

**Sulla base di questi dieci punti, ecco come agire praticamente a scuola con gli studenti con Bisogni Educativi Speciali.**

**Schema riassuntivo delle nostre 10 precisazioni caso per caso:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Alunni che necessitano di Bisogni Educativi Speciali a scuola sono:** | **Come lo individuo** | **Cosa faccio** | **Per quanto tempo** |
| **Disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 c.1 e c.3 della legge 104/1992** | Disabilità intellettiva | PEI | Sempre ma con modifiche annuali. |
| Disabilità sensoriale e motoria |
| Altra disabilità |
| **Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o con diagnosi)** | DSA Legge 170/2010In attesa di certificazione, va bene diagnosi di specialista privato.CM n° 8 del 6/3/2013 | PDP | Sempre ma con modifiche annuali. |
| Diagnosi di ADHD-Bordeline cognitivi-Disturbi evolutivi specifici*Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinic**o, attestante la presenza di una patologia o di un* *disturbo, che può* *essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o* *comunque da uno specialista iscritto negli albi del**le professioni* *sanitarie.”*CM n° 8 del 6/3/2013 | Strategie didattiche non formalizzare*oppure*PDP (se il CdC lo ritiene opportuno)“Il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”(Nota MIUR del 22/11/2013, n°2363) | Circoscritto nell’anno scolastico di riferimento e messo in atto per il tempo strettamente necessario.CM n° 8 del 6/3/2013  |
| **Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale** | Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi(come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.” |
| **Note** | La diagnosi di BES non esiste. |

**Un anno sperimentale: raccontaci la tua opinione**

Il MIUR nella Nota del 22/12/2013 ha sottolineato che il corrente anno scolastico sarà utilizzato per sperimentare e monitorare procedure e metodologie relative ai Bisogni Educativi Speciali a scuola.

E’ quindi importante conoscere la tua esperienza e quella dei tuoi colleghi.

Scarica e dai uno sguardo all’allegato proposto, stampalo o inoltralo ad amici e conoscenti per conoscere anche la loro opinione. Ma, sopra ogni cosa, se questo post è ricco di informazioni è anche grazie a chi ha speso il proprio tempo a raccontare la propria esperienza.

Come ti trovi a scuola con la nuova normativa sui BES? Che miglioramenti apporteresti? Cosa va bene o che cosa cambieresti?

Grazie in anticipo per ogni commento che vorrai condividere sul blog:

<http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/glopresti/>

Qui trovi tutti i link alla normativa citata nel testo:

[Legge quadro sui DSA 170/2010](http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf)

[DM 5669 del 12/7/2011](http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20110909/decreto-ministeriale-5669-del-12-luglio-2011-linee-guida-disturbi-specifici-di-apprendimento.pdf)

[Direttiva BES del 27/12/2012](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d31611f-9d06-47d0-bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf)

[Circolare MIUR n° 8-561 6/3/2013](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fd8f30a-1ed9-4a19-bf7d-31fd75361b94/cm8_13.pdf)

[Nota MIUR del 22/11/2013](http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf)

[Nota Invalsi per alunni BES](http://www.invalsi.it/areaprove/documenti/materiale_info/nota_bes_MIUR_Invalsi.pdf)